

REGOLAMENTO
CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELL' ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI PESCARA CON DELIBERA DEL 20.12.2018

INDICE

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Funzioni e Obblighi

Art. 4 – Sede – Composizione - Durata

Art. 5 - Gestore Della Crisi

Art. 6 – Compiti Gestore e sostituzione

Art. 7 – Ausiliari

Art. 8 - Norme di procedura

Art. 9 – Incompatibilità e decadenza

Art. 10 – Riservatezza

Art. 11 – Compensi spettanti ai gestori e all'Organismo di composizione della crisi

Allegato A

Allegato B

Art. 1 - DEFINIZIONI

1. Nel presente regolamento:

- l'espressione "legge n. 3/2012" indica la LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221;

- l'espressione "DM 202/2014" indica il DECRETO del Ministro della Giustizia adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014, n. 202 "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- l'espressione "Delibera" indica la delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara del 20.12.2018 istitutiva dell'Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento;
- l'espressione "OCC" l'Organismo istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Pescara, istituito con delibera del 20.12.2018, per la composizione della Crisi ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221;
- l'espressione "Gestore della Crisi" il soggetto –ovvero i soggetti- incaricato dall'OCC per la gestione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

Articolo 2 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OCC costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Pescara in relazione alla gestione, mediante i propri iscritti, delle procedure di sovraindebitamento, inclusa la liquidazione e gestione della liquidazione del patrimonio del debitore, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, nonché del DM Giustizia 202/2014.

Il presente Regolamento, contenente norme di autodisciplina vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

Articolo 3 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'OCC svolge le funzioni ad esso riservate agli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti agli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Articolo 4 – SEDE – COMPOSIZIONE - DURATA

L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ha sede nel Tribunale di Pescara presso l'Ordine degli Avvocati di Pescara alla via Lo Feudo snc.

Per il suo funzionamento l'OCC si articola in un Referente e in una Segreteria Amministrativa.

Il Presidente del COA designa il Referente e il Segretario dell'OCC tra gli iscritti al COA di Pescara che diano garanzia di indipendenza e terzietà ai sensi del DM n.202/14. Al Referente è delegata la nomina e la sostituzione del gestore della crisi, al Segretario è delegata la tenuta del registro dei Gestori della crisi ed è responsabile della segreteria Amministrativa.

Qualsiasi impegno di spesa dell'OCC deve essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Referente o dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

4.1 Il Referente assume la direzione dell'Organismo, e ne cura l'organizzazione fissando i requisiti di selezione, nomina, formazione ed aggiornamento dei gestori della crisi.

- verifica, sulla scorta del presente regolamento e nel rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 202/2014, la sussistenza dei requisiti per l'ammissione ed il mantenimento dell'incarico di gestore della crisi/liquidatore presso l'Organismo;
- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- dirige la tenuta dei Registri da parte della Segreteria Amministrativa;
- dichiara la neutralità dell'organismo rispetto alle domande presentate dai debitori/consumatori all'Organismo;
- nomina o sostituisce il gestore della crisi/liquidatore;
- procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al gestore/liquidatore e irroga le sanzioni di cui all'All. B del presente regolamento;

- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

4.2. La Segreteria Amministrativa è composta da 2 operatori individuati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara tra i suoi dipendenti.

La Segreteria tiene:

- il Registro del Procedimento di Composizione della Crisi con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento/consumatore, al gestore della crisi/liquidatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito (RPCC);
- il Registro dei Gestori della Crisi (RGC);
- il Registro degli Ausiliari del Gestore della Crisi (RAGC);
- il Registro relativo alla Formazione dei Gestori della Crisi (RFGC) comunicando al Referente ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina;
- il Registro relativo alla Formazione degli Ausiliari dei Gestori della Crisi (RFAGC) comunicando al Referente ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina;

La Segreteria verifica:

- a) la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese dovute e dei compensi per l'attività di gestione della crisi/liquidazione.

La Segreteria si occupa, inoltre, di tutte le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della crisi/Liquidatori, tra l'Organismo e il responsabile della tenuta del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, istituito ai sensi dell'art. 3 DM 202/2012, tra i debitori/consumatori ed il Tribunale del circondario competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 Legge n. 3/2012 e l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore/consumatore, delle comunicazioni di cui all'art. 12-bis legge n. 3/2012, nonché, di ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'Organismo.

Articolo 5 – GESTORE DELLA CRISI

5.1 La nomina del Gestore della Crisi è fatta dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Registro tenuto presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Pescara.

5.2 Possono essere iscritti, a domanda, nel Registro dei Gestori della Crisi (RGC) dell'OCC gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pescara che siano in regola con i requisiti di formazione continua di cui al Regolamento CNF 16.09.2014 n. 6 e che siano in regola con i requisiti formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 D.M. Giustizia 202 del 24.09.2014 e dunque che abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovra indebitamento, dotato di valutazione finale, della durata di almeno 40 ore organizzato da una Università o da un Consiglio dell'Ordine anche in collaborazione con l'Università, o da questo riconosciuto

5.3 Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina del Gestore della Crisi viene effettuata secondo criteri di rotazione automatica con estrazione della lettera di partenza ad opera del Referente. **Al criterio di rotazione automatica fa eccezione l'ipotesi di nomina del Gestore per la procedura dell'esdebitazione dell'incapiente nei casi in cui non sia previsto alcun compenso; in tale caso, per la nomina successiva, viene per motivi di equità indicato lo stesso Gestore.**

5.4 Il gestore della crisi può operare in forma individuale o collegiale. In quest'ultimo caso il gestore della crisi non può essere composto da più di tre componenti nominati dal Referente secondo criteri di rotazione automatica tra i nominativi inseriti nell'apposito Registro tenuto presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Pescara.

Ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente possono essere attribuite dal Referente specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore, di ausiliario del giudice. La funzione liquidatoria viene invece svolta collegialmente salvo diversa autorizzazione del Referente.

Articolo 6 – COMPITI DEL GESTORE E SOSTITUZIONE

Il Gestore della Crisi/Liquidatore incaricato si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (Allegato A), garantendo, in

particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della Crisi incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto al Referente di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51, 1° comma CPC, di non aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo professionale in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso e la insussistenza di ogni altra circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

Costituisce motivo di incompatibilità all'accettazione dell'incarico la presenza, nello studio del Gestore della Crisi incaricato, di Professionisti che risultino essere difensori o essere stati difensori del debitore/consumatore negli ultimi cinque anni o di soggetti che abbiano prestato in favore del debitore attività di lavoro subordinato, parasubordinato o professionale negli ultimi cinque anni o che comunque risultino essere legati da vincoli di parentela fino al IV grado con il debitore/consumatore

In ogni caso, il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Referente a sostituire il professionista incaricato nominato, ovvero proporre domanda di riconsiliazione al Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c.

Accettato il mandato, il Gestore della Crisi/Liquidatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

Il Referente procede nel tempo più breve possibile alla sostituzione del Gestore della Crisi, ove impossibilitato a svolgere la sua funzione.

Il Gestore della crisi designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Il Gestore della crisi non potrà svolgere nei 2 anni successivi alla cessazione dell'incarico, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore/consumatore.

Articolo 7 – AUSILIARI

La nomina di professionista, quale Ausiliario del Gestore della Crisi, è fatta dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Registro tenuto presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Pescara o tra i tirocinanti, su richiesta del Gestore.

La nomina avviene seguendo un criterio di rotazione secca.

Possono essere iscritti a domanda nel Registro degli Ausiliari del Gestore della Crisi (RAGC) dell'OCC gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pescara o anche ad altro ordini professionali purchè in possesso dell'attestato di assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua e che abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovraindebitamento della durata di almeno ore 40 organizzato da un consiglio dell'Ordine anche in collaborazione con l'Università, o da questo riconosciuto

L'Ausiliario del gestore della crisi si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (Allegato A), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore. L'Ausiliario del gestore della crisi nell'esercizio della sua funzione assume tutti gli obblighi e soggiace agli stressi divieti e responsabilità previste per il gestore della crisi ai sensi del presente Regolamento e della normativa vigente.

Articolo 8 – NORME DI PROCEDURA

La domanda per l'avvio della procedura con la relativa documentazione necessaria deve essere depositata presso la Segreteria dell'OCC preferibilmente a mezzo pec all'indirizzo (composizionedecrisi@ordineavvocatipescarapec.it) o in formato cartaceo con consegna allo sportello, possibilmente aggiungendo in tal caso una copia dei soli allegati scansionati in pdf in apposita pennetta USB. La domanda presentata per il tramite di un professionista, munito di apposita delega a rappresentare l'istante stesso dinanzi all'OCC, va invece depositata esclusivamente a mezzo pec con allegazione di tutta la documentazione necessaria in formato pdf.

All'atto del deposito la Segreteria Amministrativa:

a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;

b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi, procede alla formazione del fascicolo della procedura e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione e la nomina del gestore della crisi;

c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese dovute

d) esegue le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della crisi, i debitori/consumatori ed Autorità Giudiziaria.

Il gestore della crisi formalizza all'OCC l'accettazione dell'incarico entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo.

Contestualmente, il Gestore sottoscrive una dichiarazione di indipendenza per la gestione dell'affare ai sensi dell'art. 11 c. 3 a) DM 202/2014 ed in conformità all'all. A al presente Regolamento, curandone la trasmissione al Tribunale del circondario competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 Legge n. 3/2012 tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec; copia di tale comunicazione è inoltrata alla Segreteria Amministrativa che provvede all'inserimento della stessa nel fascicolo.

A seguito dell'accettazione, l'OCC comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Qualora il Gestore ritenga di avvalersi dell'opera di un ausiliario, formalizza la richiesta di nomina al Referente.

La Segreteria Amministrativa predispone il preventivo relativo ai compensi e all'integrazione delle spese da sostenere per l'opera dell'Ausiliario e lo trasmette al debitore/consumatore per visione ed accettazione. Qualora il debitore non ritenga di accettare il preventivo e il gestore reputi l'apporto dell'ausiliario indispensabile per lo svolgimento della propria opera, tale circostanza costituirà grave motivo ai fini della rinuncia all'incarico.

Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario cui si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Articolo 9 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

- si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 c.c. e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo professionale in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Articolo 10 – RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014.

I membri degli Organi dell'OCC, i Gestori della crisi ed il loro Ausiliari, e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi fatti ed informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione della crisi, di liquidazione del patrimonio.

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della l. 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Articolo 11 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta incluse le attività accessorie alla stessa.

I compensi indicati dall'Organismo comprendono quelli per i professionisti della gestione della crisi/liquidazione e per l'Organismo, oltre alle spese del gestore e dell'OCC e gli oneri di legge. I compensi degli Ausiliari sono ricompresi tra le spese dell'Organismo.

Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

Sono dovuti all'OCC anche i rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate oltre al rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% del compenso complessivo pattuito o determinato ai sensi degli artt.14 e segg. DM 202/14.

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'OCC ha luogo secondo i principi ed i parametri di cui agli artt. 14 e ss DM 202/2014 e succ. mod.; la somma dovuta è individuata dal Referente e pattuita tra le parti, eventualmente anche in misura maggiore o minore di quella risultante dai parametri suddetti sulla scorta dei criteri di cui al comma tre del presente articolo.

Per tutti i soggetti che intendano accedere alle procedure di composizione della crisi è previsto per l'avvio della procedura prescelta il pagamento anticipato della somma di €.200,00 (oltre iva) a titolo di acconto sul compenso finale oltre a €.70,00 (oltre iva se dovuta) a titolo di anticipo rimborso spese. Gli importi debbono essere versati dal debitore istante al momento del deposito della domanda. L'istante è tenuto altresì al rimborso delle eventuali spese postali ove necessarie.

Il compenso corrisposto dal debitore istante sarà ripartito tra Organismo e gestore nella misura del 30% al primo e del 70% al secondo, oltre al rimborso delle spese sostenute.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, l. n. 3 del 2012.

Il compenso dell'ausiliario è liquidato dal Referente secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo in un importo non superiore al 30% del compenso spettante al

gestore.

ALLEGATO A

NORME DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'OCC DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di professionista incaricato per l'Organismo di Composizione della crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Pescara sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

(1) Il professionista incaricato deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione nel rispetto del presente regolamento e dei criteri minimi di cui al D.M. Giustizia 202/2014. Il professionista incaricato deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato per la gestione dell'incarico.

(2) Il professionista incaricato deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.

(3) Il professionista incaricato deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale. Il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale. Il professionista incaricato non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

(4) Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.

(5) Il professionista incaricato deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito.

Qualsiasi informazione confidata al professionista incaricato dal debitore / consumatore non dovrà essere rivelata e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

(6) È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

(7) Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

ALLEGATO B

NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDAZIONE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 DM 202/2014

Ove il professionista incaricato della gestione della Crisi/liquidazione incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014, il Referente, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni procederà alla irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dal Registro dei gestori della Crisi.

La sanzione dell'ammonimento è irrogata dal Referente al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014

La sanzione della sospensione dal registro dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata dal Referente al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014.

La sanzione della cancellazione dal Registro dei Gestori della Crisi, è irrogata dal Referente al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente. Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 dall'esecuzione del provvedimento.

E' data facoltà al professionista, per una sola volta, in seguito all'apertura del procedimento disciplinare di cui al primo comma del presente articolo, previo consenso del Referente e richiamo verbale, di autosospendersi per mesi sei e all'esito il procedimento si considererà estinto.

I provvedimenti di sospensione e cancellazione del professionista adottati dal Referente ai sensi del presente regolamento, debbono essere comunicati al COA affinché, se i

comportamenti sanzionati sostanziano un fatto suscettibile di valutazione disciplinare, proceda all'invio al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Il Referente procede, alla sostituzione del Gestore della Crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione ex art. 6 del presente Regolamento dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato.